

Polizza Co.E.S. Italia
Tutela giudiziaria “ad personam”
e
Indennità di sospensione/perdita punti della patente
(polizza n. 58/30.314.506 e appendice n. 31.631.543)

DIZIONARIO

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Relativamente alla presente Polizza esso è identificato come il socio Co.E.S. Italia ordinario o sostenitore che sottoscrive la stessa.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione. Relativamente alla presente Polizza esso è identificato come il Co.E.S. Italia

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Società:

l'impresa assicuratrice. Relativamente alla presente Polizza essa è identificata come l'Allianz Ras

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale:

L'esborso massimo garantito dalla Società in caso di sinistro

Spese disoccombenza:

Sono le spese legali da pagare all'avversario nel caso di esito negativo della causa. Il rimborso di queste spese è garantito entro i massimali indicati in Polizza.

1) TUTELA GIUDIZIARIA “AD PERSONAM”

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società assicura, nei limiti del massimale convenuto (€ 10.329,27 per evento), gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi degli Assicurati. Per tali si intendono gli autisti di ambulanza iscritti al Co.E.S. Italia, contraente della presente Polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Società;
- le spese di giustizia;
- gli oneri relativi alla registrazione e pubblicazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 258,23

PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale nell'ambito della circolazione stradale per il veicolo a motore condotto dall'Assicurato, titolare della patente di guida assicurata.

Sono compresi in garanzia:

- i procedimenti penali per reati colposi o le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per tutti gli Stati europei, ad esclusione di paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- violazioni derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo

L'assicurazione non vale inoltre:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se per il veicolo a motore descritto in Polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24 Dicembre 1969 n° 990 e successive modificazioni oppure se il veicolo viene usato in difformità da immatricolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (Artt. 186 e 187 del codice della strada) o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'Art. 189 del codice della strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

2) "INDENNITA' SOSPENSIONE PATENTE" IN ABBINAMENTO ALLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

RISCHI ASSICURATI

La società si obbliga a corrispondere al Contraente Co.E.S. Italia, nei limiti convenuti, l'indennità giornaliera di € 51,65 al giorno per la durata massima di 180 giorni qualora venga attuato il provvedimento di sospensione della patente in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona ad uno dei propri iscritti ed Assicurati.

Per tali si intendono i dipendenti autisti di autoambulanze titolari di regolare patente di guida.

La garanzia si intende inoltre estesa alle ipotesi di sospensione del documento personale di guida (rilasciato dall'Autorità italiana), degli Assicurati in seguito a violazioni degli Artt.:

- 142 (limiti di velocità)
 - 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata)
 - 145 (precedenza)
 - 147 (comportamento ai passaggi a livello)
 - 148 (sorpasso)
 - 149 (distanza di sicurezza tra gli i veicoli)
 - 150 (incrocio tra i veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna)
- del codice della strada.

L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino a quando la stessa non venga restituita o dopo che il provvedimento di sospensione venga revocato.

Il pagamento è, di norma, effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il Contraente e l'Assicurato abbiano ottemperato agli obblighi di Polizza; è tuttavia in facoltà del Contraente di chiedere che l'indennità sia maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese.

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo se e dopo che l'Assicurato sia stato proscioltto o assolto.

In ogni altro caso, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale:

- se l'Assicurato partecipa a corse o gare e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indetta dall'ACI o dalla FMI;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'assicurato;
- se il conducente abbia commesso illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (Artt. 186 e 187 del codice della strada) o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'Art. 189 del codice della strada;
- se il Contraente o l'Assicurato non facciano uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

DENUNCIA DI SINISTRO – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve comunicare immediatamente alla Società (a mezzo telefax, telex, raccomandata) l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati.

L'Assicurato deve inoltre:

- fornire alla Società i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento;
- prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che la Società intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento;
- attivare, autonomamente o attraverso la Società prima della notifica dell'ordinanza di sospensione della patente da parte dell'Autorità competente, la procedura di ricorso contro il provvedimento stesso.

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

L'indennità giornaliera verrà corrisposta esclusivamente al Contraente per la durata prevista dal provvedimento o comunque non oltre al periodo previsto dal contratto.

Essa decorre dal giorno successivo a quello in cui viene notificata all'Assicurato l'ordinanza di sospensione e a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi previsti dal paragrafo precedente.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, la Società è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

La Società si riserva il diritto di revocare le presenti estensioni di garanzia nel caso di modifiche alle attuali norme di Legge.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato, alla fine di ciascun anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo (inclusione di nuovi Assicurati o sostituzione di alcuni di essi), l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.

La Società provvederà alla regolazione sulla base del numero dei nominativi inseriti in ciascun mese dell'anno.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle tasse governative.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DEL PREMIO

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Il massimale viene determinato in € 10.329,14 per evento.

SEZIONE INDENNITA' SOSPENSIONE PATENTE

La diaria giornaliera viene determinata in € 51,65 per un periodo di durata massima di 180 giorni.

Il premio annuo pro-capite per entrambe le sezioni relativo all'anno, viene calcolato, a premio intero (con copertura dal 28 Febbraio al 27 Febbraio dell'anno successivo) in € 85,00, imposte comprese.

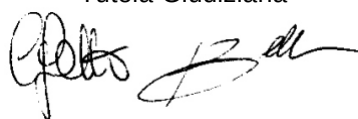
Per le successive inclusioni (regolazione a fine anno) il premio (imposte comprese) viene stabilito come segue:

• adesioni dal mese di Marzo	€ 85,00
• adesioni dal mese di Aprile	€ 77,88
• adesioni dal mese di Maggio	€ 70,80
• adesioni dal mese di Giugno	€ 63,72
• adesioni dal mese di Luglio	€ 56,64
• adesioni dal mese di Agosto	€ 49,56
• adesioni dal mese di Settembre	€ 42,48
• adesioni dal mese di Ottobre	€ 35,40
• adesioni dal mese di Novembre	€ 28,32
• adesioni dal mese di Dicembre	€ 28,32
• adesioni dal mese di Gennaio	€ 28,32

il Contraente
Co.E.S. Italia



Ras
Tutela Giudiziaria



Appendice n. 31.631.543 alla Polizza n. 58/30.314.506
COES Italia

Milano 15 febbraio 2005

Con la presente appendice, che forma parte integrante del contratto, si procede alla determinazione del premio di rinnovo come segue:

Le condizioni di polizza vengono integrate come segue:

1. Garanzia recupero punti

Qualora il punteggio della patente dell'Assicurato diventi inferiore a dieci punti, a seguito di infrazioni commesse durante la validità del contratto, lo stesso potrà, previo consenso della Compagnia, partecipare agli appositi corsi di aggiornamento tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. La compagnia rimborserà all'Azienda contraente le spese sostenute dall'assicurato entro il limite massimo di € 500,00 previa presentazione di copia dell'attestato di frequenza al relativo corso, unitamente a copia della fattura relativa alle spese stesse.

2. Indennità revoca patente per perdita requisiti psichici e/o fisici

La Società si obbliga a corrispondere all'Azienda contraente l'indennità forfetaria di € 1.000,00 nel caso di revoca del documento di guida del proprio assicurato per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. L'indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente dai competenti uffici.

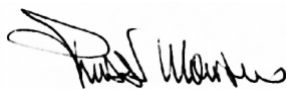
3. Indennità autoscuola sospensione patente a tempo indeterminato per perdita punti

La Società si obbliga a corrispondere all'Azienda contraente l'indennità forfetaria di € 1.000,00 qualora, a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente, a seguito di infrazioni commesse durante la validità del contratto e del mancato superamento dell'esame di revisione, il proprio assicurato debba sottoporsi ai relativi esami per il riottenimento del documento di guida. Le infrazioni che hanno determinato l'esaurimento del punteggio sulla patente dell'assicurato debbono essere avvenute durante la validità del contratto. L'indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente dai competenti uffici.

4. Estensione della garanzia

Art. 146 violazione della segnaletica stradale
Art. 172 uso cinture di sicurezza
Art. 186 guida in stato di ebbrezza

il Contraente
Co.E.S. Italia



Ras
Tutela Giudiziaria

